

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2003, n. 0141/Pres.

Regolamento inerente i criteri e le modalità di concessione della speciale sovvenzione prevista dal Capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia della speciale sovvenzione prevista dal Capo V della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, affinché questi provvedano a realizzare e promuovere interventi volti a favorire il processo di riqualificazione urbana attraverso il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 68 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
(Criteri di riparto e priorità per l'utilizzo delle risorse)

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:
- a) 30% delle risorse disponibili ai Comuni già individuati quali beneficiari delle leggi regionali 10 gennaio 1983, n. 2, e 29 aprile 1986, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) 15% delle risorse disponibili ai Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale (ex decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/ Pres.);
 - c) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «centri storici primari» (ex allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a) e b);
 - d) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «centri storici primari con elevato grado di trasformazione» (ex allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale) non compresi nelle lettere a), b) e c);
 - e) 15% delle risorse disponibili ai Comuni definiti «Montani» ai sensi della normativa di settore non comprese nelle lettere a), b), c) e d);
 - f) 10% delle risorse disponibili agli altri Comuni.

2. Al fine di evitare assegnazioni che superino le effettive esigenze del comune interessato, sono esclusi dal riparto i Comuni che non dimostrino di aver speso almeno l'80% delle risorse già erogate ai sensi del Capo V della legge regionale 34/1987.

3. Al fine di permettere un processo diffuso, seppur parziale, di riqualificazione urbana, sono esclusi dal riparto i Comuni già ammessi a finanziamento nel riparto precedente, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

4. I Comuni esclusi in quanto già finanziati con il precedente riparto sono riconsiderati e concorrono al riparto stesso, qualora le assegnazioni effettuate non esauriscano i fondi a disposizione.

5. Nel caso in cui siano stati ammessi a finanziamento tutti gli interventi di una categoria, le risorse residue non utilizzate sono ripartite in eguale misura tra le categorie cui sono state assegnate risorse insufficienti a finanziare le domande presentate.

6. La graduatoria per ciascuna categoria di Comuni individuati dal comma 1 è predisposta privilegiando i Comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e, successivamente, ordinando i Comuni con criterio decrescente a partire da quelli con maggiore numero di abitanti residenti quale risulta dall'ultimo censimento.

7. Per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la speciale sovvenzione non potrà essere superiore a 80.000 euro.

Art. 4 (Domande)

1. Le domande per l'ottenimento della speciale sovvenzione sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 (Procedimento contributivo)

1. La concessione e l'erogazione della speciale sovvenzione, e l'utilizzo della medesima avvengono con le modalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 34/1987.

2. La rendicontazione della speciale sovvenzione avviene nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.